

5

Proposta del Responsabile del Servizio sig. _____ pervenuta all'Ufficio segreteria Generale il _____



COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA DI (BARLETTA - ANDRIA - TRANI)

DELIBERAZIONE N. _____

DEL _____

ASSEGNATA ALL'UFFICIO _____

TERMINE DI SCADENZA _____

PRATICA PER L'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE*

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Li, _____

OGGETTO: Regolamento del procedimento amministrativo per le autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie". Approvazione.

A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri di competenza espressi ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 che si allegano alla presente deliberazione quali parti integranti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il "*Regolamento del procedimento amministrativo per le autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie*", approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 29/04/2022;

PREMESSO che, da una ricognizione delle installazioni su pubbliche vie e piazze, adiacenti agli esercizi pubblici ed alle attività artigianali, è emersa la necessità affrontare il complesso tema dell'occupazione di suolo pubblico con manufatti precari e strutture coperte, definiti dehors, per soddisfare le esigenze delle attività commerciali di somministrare ed intrattenere la clientela potenziando l'offerta di ristoro, nelle immediate adiacenze dei locali, su suolo pubblico e su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio;

Che si rende necessario disciplinare l'installazione di tali manufatti, considerati parte dell'arredo urbano, al fine di armonizzare lo stesso alle esigenze dei pubblici esercizi e delle attività artigianali di ampliare e migliorare l'offerta al pubblico attraverso l'utilizzo di ulteriori spazi di ristoro, avendo cura di tenere nel debito conto il rispetto dell'assetto urbanistico, dei principi di sicurezza e di qualificazione del territorio;

CONSIDERATO

che per rispondere alla necessità di disciplinare l'ambito suindicato, il Responsabile del Servizio Attività Produttive ha curato la redazione di un'articolata proposta avente contenuti regolamentari precettivi, finalizzata alla definizione di precisi obblighi volti ad assicurare anche il rispetto degli elementi basilari per la predisposizione e l'installazione dei dehors, individuati come strutture non fisse e facilmente rimovibili.

PRESO ATTO

- Che tale disciplina regolamentare è finalizzata ad un utilizzo razionale del suolo pubblico, in coerenza con l'assetto storico ed architettonico della città, con preciso intento di offrire ai cittadini ed ai numerosi turisti nuovi e più qualificati servizi, regolamentati da criteri chiari ed inequivocabili che assicurino agli utenti una fruizione ottimale delle aree pubbliche, senza nocumento alla viabilità pedonale e veicolare;

- Che l'occupazione del suolo pubblico avverrà esclusivamente per offrire un servizio di interesse collettivo e generale, volto al soddisfacimento delle richieste di una vasta utenza, assicurando sempre il mantenimento del decoro delle strutture, anche nei periodi di non utilizzazione;

VISTO il nuovo Regolamento *del procedimento amministrativo per le autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie*" predisposto dal Responsabile del Servizio Attività produttive e commercio, allegato al presente deliberato quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art 42, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Testo Unico approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all'art. 49 D.Lgs. n.267/2000 nel caso di specie e che gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d'interesse;

PROPONE

- 1) La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto e si abbia qui per riportata;
- 2) di approvare il "Regolamento *del procedimento amministrativo per le autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie*", allegato quale parte essenziale ed integrante del presente atto.
- 3) Dare atto che il presente "Regolamento del procedimento amministrativo per le autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie" abroga il precedente Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 29/04/2022.
- 4) di stabilire che le disposizioni di cui al citato regolamento entreranno in vigore secondo quanto previsto dal D. Lgs. n 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione palese, n. voti favorevoli, n. contrari, n. astenuti espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti sui 17 assegnati, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000.



COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

**REGOLAMENTO
SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI
ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO ED ESPOSIZIONI
PUBBLICITARIE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

TITOLO I

Disposizioni sistematiche

- Articolo 1 - Ambito e finalità del Regolamento
- Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

TITOLO II

Procedimento Amministrativo per il rilascio delle Autorizzazioni all'Occupazione di Suolo Pubblico

- Articolo 3 - Istanze per l'Occupazione di Suolo Pubblico
- Articolo 4 - Tipi di occupazione
- Articolo 5 - Occupazioni occasionali
- Articolo 6 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 7 - Rilascio della concessione
- Articolo 8 - Titolarità della concessione e subentro
- Articolo 9 - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 10 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Articolo 11 - Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 12 - Occupazioni abusive
- Articolo 13 - Contrassegno per vetrofania e tracciamento area autorizzata

TITOLO III

Procedimento Amministrativo per il rilascio delle Autorizzazioni Pubblicitarie

- Articolo 14 - Istanze per i messaggi pubblicitari
- Articolo 15 - Tipologie di impianti pubblicitari
- Articolo 16 - Istruttoria amministrativa
- Articolo 17 - Procedure
- Articolo 18 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
- Articolo 19 - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 20 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
- Articolo 21 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione
- Articolo 22 - Rimozione della pubblicità
- Articolo 23 - Le esposizioni pubblicitarie abusive
- Articolo 24 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO IV

Particolari Tipologie di Occupazione

- Articolo 25 - Passi Carrabili e Accessi a Raso
- Articolo 26 - Attività Edile
- Articolo 27 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico da parte di enti gestori di servizi a rete
- Articolo 28 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
- Articolo 29 - Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture
- Articolo 30 - Dehors
- Articolo 31 - Dehors: modalità di installazione

Articolo 32 - Occupazione carreggiata e parcheggio a pagamento
Articolo 33 – Manutenzione delle occupazioni
Articolo 34 - Esposizione merci attività commerciali
Articolo 35 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
Articolo 36 - Occupazioni per traslochi
Articolo 37 - Occupazioni con antenne e ripetitori

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 38 - Disposizioni transitorie
Articolo 39 – Disposizioni finali
Articolo 40 – Abrogazione di precedenti disposizioni

TITOLO I DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 Ambito e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune di Margherita di Savoia, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali, nonché il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per l'esposizione pubblicitaria.

Articolo 2 Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a) occupazione: l'occupazione di spazi ed aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

b) esposizione pubblicitaria: la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

c) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

d) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione Comunale e nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione Comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 5, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica.

Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio Comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione/esposizione pubblicitaria.

9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

12. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente Regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

TITOLO II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 3

Istanze per l'Occupazione di Suolo Pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio Comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli Uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda

da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'Ente.

La domanda va presentata almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio dell'occupazione, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'Ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

Nell'istanza va comunicato l'indirizzo PEC a cui inviare eventuali comunicazioni.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'Ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente Ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il Responsabile del Procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 5.

9. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali Uffici Comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 4 **Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 5 **Occupazioni occasionali**

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq. effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali, incluse le occupazioni di durata inferiore a mezz'ora e di superficie superiore a mezzo metro quadro, la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio Comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio Comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 7

Rilascio della concessione

1. Il titolare di un locale di pubblico esercizio destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, di un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto che dispongono di servizi igienici o di una struttura ricettiva, che intenda richiedere l'occupazione di suolo pubblico, privato gravato di servitù di uso pubblico o privato, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale.
2. L'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'atto di concessione (SUAP) riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'Ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30 (trenta). Qualora l'Ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 della Legge 241/90.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando Polizia Locale per quanto attiene il rispetto delle disposizioni generali in materia di edilizia ed urbanistica nonché di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, previste dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, e all'acquisizione di attestazione dell'Ufficio Tributi Comunale circa la regolarità dei pagamenti secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 16.11.2019.
4. Non è consentito installare Dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i Dehors non devono risultare di ostacolo alla visuale di sicurezza ai sensi dell'art. 18 comma 3° del Codice della Strada e art. 29 delle Norme di Attuazione. non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza.
5. In presenza di vincoli di tutela previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), il richiedente l'occupazione con installazione di Dheors, deve

ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, anche nel caso in cui il Dehors venga installato nell'ambito e/o in prossimità del bene vincolato.

6. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti Uffici.

7. L'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione o di altri Enti Pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

8. Il Responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale, di cui all'art. 27, comma 9, del Codice della Strada, o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli Uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi Uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

9. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste.

10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune nel rispetto di quanto dispone il Regolamento Comunale disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali adottato ai sensi dell'articolo 15-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34.

11. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

12. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 6, in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel

provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

13. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato al controllo amministrativo e/o tributario.

14. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza Comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

15. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi Comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio Comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 8

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 7, comma 4;
- g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annessi strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con Passi o Accessi Carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del rispetto di quanto dispone il Regolamento Comunale disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali adottato ai sensi dell'articolo 15-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34.

4. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.

Articolo 9

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 3 del Regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga è ammessa. Per poter ottenere la proroga dell'occupazione temporanea del suolo pubblico, precedentemente autorizzata, occorre inoltrare apposita domanda all'Ufficio Comunale competente.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

Articolo 10

Modifica, sospensione e revoca d'Ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in

caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 11

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'Ufficio competente.

2. La decadenza nelle ipotesi di cui al primo comma interviene di diritto; tuttavia l'Ufficio/Servizio competente al rilascio delle autorizzazioni/concessioni trasmette opportuna comunicazione al concessionario circa l'avvenuta decadenza.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 12

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione Comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

- b) occasionali come definite dal presente Regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente Regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il Responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità Amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'Ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal Regolamento Comunale per la Disciplina del Canone Unico Patrimoniale si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del Codice Penale e dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'Ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo 13

Contrassegno per vetrofania e tracciamento area autorizzata

1. Per le occupazioni di suolo pubblico con Tavolini e Sedie, Dehors ed Esposizione Mercè, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, è rilasciato un contrassegno per vetrofania che il titolare e/o gestore avrà l'obbligo di esporre in maniera visibile alla propria attività, anche in merito ai controlli di Polizia Amministrativa. In esso sono indicate: il numero dell'autorizzazione, la tipologia dell'occupazione, la denominazione dell'attività, la durata, lo spazio concesso, la planimetria dell'occupazione, le condizioni alle quali è subordinata la concessione.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio richiedente l'occupazione del tracciamento a terra dell'area autorizzata, da eseguirsi con strisce di larghezza cm.5 in materiale elastoplastico autoadesivo di colore bianco o giallo, da porsi agli angoli dell'area concessa;

3. Al termine dell'occupazione il richiedente dovrà a propria cura e spesa rimuovere ogni segno e delimitazione utilizzata per il tracciamento dell'area.

TITOLO III

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 14

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente Regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'Amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'Ente.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio Comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

Nell'istanza va comunicato l'indirizzo PEC a cui inviare eventuali comunicazioni.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 "Testo unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 15

Tipologie di Impianti Pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, standardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Impianti per affissioni dirette:

La pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o in luoghi privati ma visibile da strada pubblica, di manifesti e simili (come cartelli, poster, impianti a led ecc.) su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

Articolo 16**Istruttoria amministrativa**

1. L'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione (SUAP) riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile

comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'Ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzativo. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'Ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, la domanda viene archiviata e l'eventuale pubblicità accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

6. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

8. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza annuale e/o pluriennale;
- b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.

9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune nel rispetto di quanto dispone il Regolamento Comunale disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali adottato ai sensi dell'articolo 15-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34.

Articolo 17

Procedure

1. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nulla osta relativamente alla viabilità e agli altri Uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri

tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 18

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente Regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'Amministrazione apposita comunicazione contenente gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità nel rispetto di quanto dispone il Regolamento Comunale disciplinante misure preventive per sostenere

il contrasto dell'evasione dei tributi locali adottato ai sensi dell'articolo 15-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34.

6. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 19

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità di 9 (nove) anni dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

5. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.

6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 20

Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'Ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento (PEC).

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente o l'acquisizione dell'impianto al patrimonio comunale.

Articolo 21

Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'Ufficio competente;

2. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 22

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.

Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 23

Le esposizioni pubblicitarie abusive

Gli enti procedono alla rimozione o all'acquisizione al patrimonio comunale dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 24

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio Comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. I criteri per la stesura di un Piano Generale sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) la stesura del Piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.), al Regolamento di Polizia Municipale e traffico.

TITOLO IV

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 25

Passi Carrabili e Accessi a Raso

Oltre a quanto già indicato nel "Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria", si disciplina che:

1. Per le occupazioni con Passo Carrabile ed Accesso a Raso, ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la lunghezza del Passo Carrabile o Accesso a Raso, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro.

2. Le autorizzazioni/concessioni di Passo Carrabile ed Accesso a Raso hanno scadenza il 31/12 del ventinovesimo anno successivo alla data di rilascio.

La disposizione del presente comma non si applica alle autorizzazioni/concessioni già rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali vige la scadenza in esse riportata.

3. Le autorizzazioni/concessioni di Passo Carrabile ed Accesso a Raso, alla loro scadenza prevista, possono essere rinnovate, mantenendo lo stesso numero di autorizzazione/concessione. Il procedimento per il rinnovo è quello previsto dal presente Regolamento.

Articolo 26

Attività Edile

Oltre a quanto già indicato nel "Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria", si disciplina che:

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), previo nulla-osta/parere del Comando Polizia Locale per quanto attiene il rispetto delle disposizioni generali in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, previste dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, eseguite a perfetta regola d'arte. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli incaricati e degli agenti della Forze Pubblica, l'atto amministrativo che autorizza l'occupazione; nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia dell'atto che autorizza l'occupazione stessa;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima. In caso di mancato ripristino, lo stesso sarà effettuato dall'Ente con addebito dei costi al richiedente;
- d) a non arrecare disturbo alla collettività e intralcio alla circolazione;
- e) a evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica circostante l'area concessa per l'occupazione;
- f) a evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di necessità, provvedere alla loro canalizzazione nel rispetto delle prescrizioni;
- g) a collocare idonei ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti all'area in concessione e predisporre mezzi necessari atti a evitare danni ai passanti e alla circolazione stradale.
- h) a vigilare, per tutta la durata della concessione, sulla corretta e costante conservazione di qualsiasi manufatto eventualmente utilizzato per l'occupazione di suolo pubblico, onde evitare il crearsi di situazioni di pericolo per la collettività.

Art. 27

Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico da parte di enti gestori di servizi a rete

1. Per collocare, anche in via provvisoria, condutture di servizi a rete (telefonici, elettrici, condotte, cavi ecc.) nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare arredi pubblicitari e similari, è necessario ottenere l'autorizzazione e/o la concessione amministrativa.

2. Quando sono previsti lavori, da parte di enti gestori di servizi a rete, che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'occupazione è subordinata al possesso dell'autorizzazione ai lavori rilasciato dal competente Settore con riferimento alla specifica normativa di settore.

3. L'occupazione del sottosuolo così come i lavori comportanti la manomissione del suolo, di cui agli interventi contemplati al comma precedente, è regolamentata con normativa specifica.

Articolo 28

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 29

Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti Uffici Comunali in materia di decoro e arredo urbano, nonché in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, previste dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

Articolo 30

Definizione e Tipologia di Dehors

1. Si definiscono Dehors l'insieme di elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, realizzati per un uso limitato nel tempo su suolo pubblico, su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico o su suolo privato, che costituisce, delimita ed arreda uno spazio esterno, annesso ad un locale di pubblico esercizio destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, di un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto che dispongono di servizi igienici o di una struttura ricettiva.

L'installazione di dehors è disciplinata ed autorizzata nel rispetto altresì degli art. 43 e 44 del Regolamento Edilizio Comunale vigente.

2. I Dehors dal punto di vista temporale si distinguono in:

Dehors stagionale qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'anno solare;

Dehors permanente qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo non inferiore all'anno solare e comunque non superiore a nove anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

3. A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i Dehors sono classificati in due tipologie:

Dehors Tipologia A

Costituito dall'articolazione dei seguenti elementi ed arredi: sedie e tavolini, ombrelloni, tende a sbraccio, fioriere di abbellimento, cestini per la raccolta dei rifiuti, stufe ad irraggiamento, poltroncine, panche, corde e piedistalli di delimitazione non infissi al suolo, paraventi laterali in plexiglass/legno di delimitazione non infissi al suolo di altezza massima 1,20 metri, eventuale pedana removibile semplicemente appoggiata al suolo.

Gli elementi di delimitazione, come fioriere e vasi, devono essere ricompresi all'interno dell'area oggetto dell'occupazione.

Dal punto di vista temporale i Dehors di Tipologia A possono essere solo a carattere stagionale con orario continuativo (24 ore).

Non costituisce Dehors Tipologia A l'occupazione di suolo pubblico con gli elementi ed arredi di cui innanzi quando questi ultimi siano rimossi negli orari non previsti dell'autorizzazione. L'occupazione è stagionale ricorrente con fascia oraria.

Dehors Tipologia B

Struttura che delimita e chiude la superficie esterna di pertinenza, appositamente progettata o a carattere innovativo per forma e materiali, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base, realizzata in legno o metallo, avente natura mobile, smontabile o facilmente removibile. Possono costituire elementi della struttura Dehors i pannelli in plexiglass o vetro, non opachi.

Lo Sportello Unico per l'Edilizia valuta le caratteristiche e l'inserimento nel contesto, dell'installazione proposta.

Dal punto di vista temporale i Dehors di Tipologia B possono essere solo a carattere permanente.

La superficie complessiva massima autorizzabile del Dehors non potrà essere superiore al doppio della superficie netta interna del locale adibita alla somministrazione, garantendo, in ogni caso, il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente.

L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini, sedie, ombrelloni, corde e piedistalli di delimitazione non infissi al suolo, non costituisce Dehors, a condizione esplicita che i predetti elementi siano rimossi negli orari non previsti dall'autorizzazione. Dal punto di vista temporale tale occupazione è a carattere stagionale, ricorrente con fascia oraria.

È vietata qualsiasi installazione, con gli elementi sopra indicati, quando la larghezza delle strade esclusivamente pedonali è inferiore a metri 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 del C.d.S. sui marciapiedi prospicienti strade carrabili è vietata qualsiasi installazione quando la larghezza del marciapiedi è inferiore a metri 4.

Art. 31

Dehors: modalità di installazione

I Dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, limitatamente alla proiezione dell'esercizio del richiedente, garantendo la maggiore attiguità

possibile. L'occupazione per i Dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

2. Nel caso di richieste che superino la proiezione dell'esercizio del richiedente, è necessario il consenso scritto dei terzi confinanti.

Il consenso, acquisito direttamente dal soggetto interessato, ha validità per la durata della concessione e limitatamente all'operatore economico a favore del quale è stato inizialmente rilasciato; esso, tuttavia, perde la sua validità in caso di variazione sostanziale dello spazio occupato.

3. Nel caso di occupazioni di suolo nell'ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei Dehors. L'installazione di strutture tipo "Dehors coperto" su suolo privato posto a confine o in prossimità di spazi pubblici, è soggetta al nulla osta dei competenti Uffici Comunali in materia di viabilità e patrimonio.

4. Non è consentito installare Dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i Dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione non deve essere comunque dall'intersezione non deve essere comunque inferiore a 6,00 metri e va misurata dal filo del marciapiede. Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri 6,00 potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante della struttura comunale competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del Dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti Uffici Comunali e con oneri a suo carico.

5. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2,00. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,50. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del Dehors.

6. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza.

7. Non è consentito installare Dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Non è comunque consentito installare Dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o interessata dalla fermata di mezzi di trasporto pubblici. Il Dehors non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.

8. Non è consentita né l'installazione di Dehors né l'occupazione di suolo pubblico in piazze pubbliche, ad eccezione di chioschi ed edicole già presenti sulle stesse ed autorizzati con regolare concessione. In tali casi, la superficie autorizzabile per l'installazione dei Dehors deve essere proporzionata alla estensione della piazza medesima garantendo una proporzionale distribuzione

tra spazi occupati e spazi liberi, previo accertamento di natura tecnica effettuato dall'Ufficio procedente e comunque non superiore al doppio della superficie interna dell'esercizio.

9. Tutti gli elementi che costituiscono il Dehors, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature. Le bullonature sono consentite solo in presenza di pavimentazioni non di pregio e previa dichiarazione tecnica che attesti l'assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura.

10. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, ecc.). In particolare, per quelli di tipo chiuso, è necessario ottemperare agli eventuali adempimenti di legge in materia di sicurezza strutturale. All'istanza deve essere sempre allegata asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Ordine/Collegio, in ordine alla stabilità e/o staticità del manufatto da realizzarsi.

11. Nel posizionamento dei "Dehors" devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica.

In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture.

12. Il Dehors va preferibilmente ornato ed abbellito con fiori freschi e/o piante ornamentali di ridotte dimensioni, che non creino ostacolo al passaggio. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto rendimento.

13. Le strutture a carattere permanente potranno essere realizzate con copertura di tipo rigido, compatibile ai materiali della struttura, in modo da garantire idonee condizioni climatiche all'interno.

14. Il colore utilizzabile per gli elementi componenti i Dehors è uniformato al solo utilizzo del colore bianco.

15. I Dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

16. I Dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 13/89 e s.m.i.. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

17. Su tutti gli elementi componenti i Dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie dell'insegna d'esercizio.

18. I Dehors non possono disporre di allacciamenti di acqua, fogna e gas.

19. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 del Nuovo codice della Strada, è vietato installare Dehors di Tipologia A e B quando la larghezza del marciapiede o della strada pedonale è inferiore a metri 4.

19. L'autorizzazione è collegata alla durata dell'attività connessa. Cessata l'attività, l'autorizzazione è automaticamente decaduta e il Dehors deve essere definitivamente rimosso a cura e spese del concessionario entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla data di cessazione dell'attività, con l'avvertenza che decorso inutilmente tale termine, si procederà d'ufficio alla rimozione delle opere di cui trattasi con rivalsa dei costi sostenuti sul concessionario.

20. L'allestimento di Dehors non ha natura edilizia e, pertanto, è assoggettata a sola autorizzazione amministrativa.

21. L'altezza massima dei Dehors di tipo coperto, misurata all'estradosso della copertura, non potrà superare in ogni caso metri 3,20.

22. Le concessioni per Dehors preesistenti sul territorio, allo scadere dell'atto di concessione, dovranno adeguarsi al presente regolamento. Altresì è data facoltà ai concessionari di adeguarsi al presente regolamento prima della naturale scadenza della concessione, inoltrando regolare domanda.

Dehors Tipologia B



Art. 32

Occupazione carreggiata e parcheggio a pagamento.

1. Esclusivamente in via temporanea (max 120 gg.) è consentita l'occupazione della sede stradale nelle aree adibite alla sosta o al parcheggio, nel rispetto dell'art. 20, c.1 e c.3 del Codice della Strada (D.Lgs.n. 285/1992), da realizzarsi su base amovibile (pedana).

2. Qualora l'occupazione vada ad interessare aree concesse a terzi, soggette a pagamento (strisce blu), il pagamento rispettivo, delle aree in questione, verrà corrisposto secondo le modalità previste dal soggetto terzo. L'autorizzazione all'occupazione dovrà essere rilasciata previo parere vincolante della Polizia Locale, che dovrà esprimersi in merito alle condizioni di viabilità nel rispetto delle norme previste C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione.

3. L'occupazione di cui al comma 1 non è consentita sulla viabilità principale del centro urbano: corso Africa Orientale, corso Vittorio Emanuele II, corso Nunzio Ricco, corso Garibaldi e corso Vittorio Veneto, nei tratti limitati compresi tra piazza Roma (ex stazione FF.SS.) e largo S. Russo (Torre delle Saline).

4. Non è consentita l'occupazione di cui al comma 1 da Dehors Tipologia B

Art. 33

Manutenzione delle occupazioni

I titolari della concessione di suolo pubblico devono farsi carico della costante e profonda pulizia dello spazio concesso, delle aree limitrofe e di quelle comunque occupate dalla clientela dell'attività commerciale, comprese le porzioni di aiuola in prossimità delle aree occupate, assicurando, se necessario, la collocazione di contenitori supplementari di rifiuti, igienicamente ed esteticamente idonei.

In ogni caso la superficie concessa dovrà essere completamente sgomberata alla scadenza del provvedimento di concessione una volta cessati i termini di occupazione di suolo pubblico.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, sarà irrogata una sanzione pecuniaria da euro 100 a 1.000,00.

Articolo 34

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 2,00 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 35

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione Comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato che saranno sostituite in conformità con le prescrizioni contenute nell'allegato tecnico nel rispetto del decoro urbano.

In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio e dei Regolamenti specifici, in mancanza, l'Ufficio Comunale competente valuta l'installazione proposta.

Articolo 36

Occupazioni per traslochi

L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'Ufficio Comunale competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.

L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata nonché vigilata, per tutta la durata del trasloco, onde evitare il crearsi di situazioni di pericolo per la collettività

Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

In caso di danneggiamento della sede stradale e dei marciapiedi, il richiedente è tenuto a provvedere, a proprie spese, al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancato ripristino, lo stesso sarà effettuato dall'Ente con addebito dei costi al richiedente.

Articolo 37

Occupazioni con antenne e ripetitori

Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è rilasciata dal competente Ufficio Comunale.

Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico non esonera il richiedente dal rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, per quanto attiene l'installazione proposta.

Tutte le installazioni (sia nuove sia esistenti, ivi comprese le modifiche di impianti esistenti) devono rispettare i limiti imposti dal DM 381/98 e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 s.s.m.ii. Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussista tale rischio le aree devono essere delimitate, interdetto all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al D.Lgs. 493/96.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38

Disposizioni Transitorie

Le concessioni per Dehors preesistenti sul territorio, allo scadere dell'atto di concessione, dovranno adeguarsi al presente regolamento. Altresì è data facoltà ai concessionari di adeguarsi al presente regolamento prima della naturale scadenza della concessione, inoltrando regolare domanda.

Le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico in essere dovranno essere conformate agli standard previsti dall'allegato tecnico alle disposizioni del presente Regolamento entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Articolo 39

Disposizioni finali

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti.

È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 40

Abrogazione di precedenti disposizioni

L'approvazione del presente "*Regolamento sul Procedimento Amministrativo per il Rilascio delle Autorizzazioni all'Occupazione di Suolo Pubblico ed Esposizioni Pubblicitarie*" abroga quello approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____.

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, sono espressi i seguenti pareri in ordine alla proposta di delibera in argomento:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: FAVOREVOLE

05.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: _____

L'impegno è prenotato: su Miss. _____ Prog. _____ Tit. _____ Cap. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il _____



Firmato digitalmente da:
FALCONE FABRIZIO
Firmato il 05/04/2024 16:27
Seriale Certificato: 2707072
Valido dal 04/09/2023 al 04/09/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

